



**ATTO N. DD 6**

**DEL 04/01/2022**

**Rep. di struttura DD-UA4 N. 1**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n. 141 di Castagnole dalla PK 17+100 alla PK 17+200.  
Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere e chiusura del transito e/o sosta veicolare e pedonale.

- La Città Metropolitana di Torino deve eseguire i lavori “ PROGETTO N. 509/2019. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE OITANA S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE IN COMUNE DI VIRLE. (Determina Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 n. 6074 del 24/12/2020 )”;
- la ditta GODINO SCAVI S.R.L. - Strada Cioca, n°10 – Bricherasio (TO) - Appaltatrice ed esecutrice dei lavori;

Il Direttore dei Lavori dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio tecnico in Via Tessore, 25 – 10064 PINEROLO ha richiesto con nota ns. prot.n. 139270 del 10/12/2021 ha richiesto la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con la chiusura del transito e/o sosta veicolare e pedonale, sulla S.P. N. 141 di Castagnole dal Km 17+100 e Km 17+200, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nel periodo compreso dal giorno 10/01/2022 al giorno 20/03/2022;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con la chiusura del transito e/o sosta veicolare e pedonale, con deviazione del transito all'interno del centro abitato di Virle Piemonte oltre a deviazioni al di fuori del centro abitato per i mezzi superiori alle 8 tonn, nel periodo compreso dal giorno 10/01/2022 al giorno 20/03/2022 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 8, geom. Antonio BUNINO;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo



strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

#### **DETERMINA**

sulla S.P. n. 141 di Castagnole dalla PK 17+100 alla PK 17+200 la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere, con la chiusura del transito e/o sosta veicolare e pedonale con deviazione del transito all'interno del centro abitato di Virle Piemonte oltre a deviazioni al di fuori del centro abitato per i mezzi superiori alle 8 tonnellate nel periodo compreso dal giorno 10/01/2022 al giorno 20/03/2022 escluso i giorni festivi e prefestivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopraccitati. Si dovrà, con apposita cartellonistica, presegnalare la chiusura stradale, del percorso alternativo per i mezzi superiori alle 8 tonnellate presso:

- DIREZIONE VIRLE P.TE – PANCALIERI - CARIGNANO
- Deviazione presso rotatoria SP. 141 su SP 138, direzione Cercenasco
- Deviazione presso rotatoria SP 138 su SP.139, direzione Vigone
- Deviazione presso rotatoria SP 139 su SP.129, direzione Pancalieri
- Deviazione con svolta su sp 141, direzione Virle P.te
- Deviazione presso rotatoria SP 141 su SP.138, direzione Carignano
- DIREZIONE CARIGNANO - PANCALIERI – NONE
- Deviazione presso rotatoria SP. 138 su SP 141, direzione Pancalieri
- Deviazione con svolta su sp 129, direzione Vigone
- Deviazione presso rotatoria SP 129 su SP.139, direzione Cercenasco
- Deviazione presso rotatoria SP 139 su SP.138, direzione Virle P.te
- Deviazione presso rotatoria SP. 138 su SP 141, direzione None

Si dispone che l'impresa GODINO SCAVI S.R.L. - Strada Cioca, n°10 – Bricherasio (TO), in qualità di



Città metropolitana di Torino

esecutrice dei lavori, è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene all'installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica..

- L'Impresa Appaltatrice : GODINO SCAVI S.R.L. - Strada Cioca, n°10 – Bricherasio (TO);
- Direttore dei Lavori e C.S.E. : dott. Ing. Valter RIPAMONTI con studio tecnico in Via Tessore, 25 – 10064 PINEROLO (0121.77445);
- il responsabile di Cantiere : geom. Fabrizio GODINO (335.6673221);

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 aprile 2021, n. 46 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica", oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 04/01/2022

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

